

STATUTI DI DALMAZIA

Origine e funzione degli Statuti

Per concessione dell'autore siamo in grado di pubblicare alcuni capitoli del lavoro: « L'italianità della Dalmazia dimostrata col l'esame dei suoi statuti cittadini dal secolo XII alla caduta della Repubblica » presentato nel 1937 ad un concorso indetto dal Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e giudicato degno di un premio.

Per poter intendere l'importanza documentaria degli Statuti delle città dalmate ed essere quindi in grado di valutarne esattamente il significato e la portata è necessario essere perfettamente orientati sulla loro genesi e sulla loro funzione. L'indagine accurata di tutto quanto concorra in qualsiasi modo ad illuminarci sul loro sorgere e sul loro formarsi, ci permetterà di stabilire quale era la funzione ad essi assegnata, nonchè di intendere in tutto il suo valore quello che essi servono a dimostrare.

Molti scrittori, occupandosi dell'uno o dell'altro Statuto, non mancarono di far rilevare che non bisognava interpretare il momento della loro pubblicazione come il punto di partenza di una speciale situazione giuridica instauratasi nelle rispettive città, ma piuttosto la codificazione, più o meno ordinata, di norme e principi che già regolavano il viver civile della comunità. Nessuno però, almeno a quanto mi consta, andò oltre alla semplice affermazione e cercò di far risaltare questo fatto in tutto il suo profondo significato, onde trarne in modo evidente ed inoppugnabile tutte le debite conseguenze.

Gli scrittori nostri, ai quali pur dobbiamo un numero considerevole di lavori che stanno a provare, in modi diversi, l'italianità della Dalmazia, non si indugiarono ad esaminare gli Statuti da questo lato; gli altri cercarono di dare rilievo soltanto a quegli argomenti che, secondo essi, potevano concorrere alla costruzione della teoria che nelle città dalmate dal VII sec. in poi non vi si trovassero che slavi e tutt' al più una minoranza di latini.

Così ad es. quel profondo studioso e conoscitore di cose nostre che è l'Inchiodi, nel presentare al pubblico la stampa dello Statuto di Arbe, dopo aver osservato che: « sarebbe, forse, da far parola del valore giuridico di questo corpo di leggi e converrebbe indagare in quanto esse derivino dal diritto romano, ove troppo lungo e vecchio non fosse l'argomento, e ove fosse prezzo